

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **303/1994** (ECLI:IT:COST:1994:303)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **CAIANIELLO**

Camera di Consiglio del **22/06/1994**; Decisione del **06/07/1994**

Deposito del **15/07/1994**; Pubblicazione in G. U. **20/07/1994**

Norme impugnate:

Massime: **20995 20996**

Atti decisi:

N. 303

SENTENZA 6-15 LUGLIO 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 22, secondo comma, e 21, sesto comma, della legge della Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1993 dal Pretore di Brescia nel procedimento civile vertente tra Zandonini Virginia ed il Comune di Brescia, iscritta al n. 47 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio civile instaurato avverso un provvedimento comunale di decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, per essere divenuta l'assegnataria proprietaria di altri immobili, il Pretore di Brescia, con ordinanza del 9 ottobre 1993, ha sollevato, in riferimento all'art. 108 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli art. 21, sesto comma, e 22, secondo comma, della legge della Regione Lombardia 5 dicembre 1983 n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) che, nel rinviare la seconda norma alla prima e quest'ultima al tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 per il ricorso (al Pretore) avverso il provvedimento amministrativo suddetto, innoverebbero il regime delle competenze dell'autorità giudiziaria ordinaria, estendendo il rimedio giurisdizionale previsto nella legge statale ad ipotesi, non solo non espressamente da quella contemplata, ma rispetto alle quali il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria sarebbe addirittura escluso alla stregua del tradizionale criterio del riparto delle giurisdizioni basato sulla diversità delle situazioni soggettive tutelate.

Considerato in diritto

1.1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 22, secondo comma, e 21, sesto comma, della legge della Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 in riferimento all'art. 108 della Costituzione. La violazione del parametro invocato viene ravvisata, relativamente alla prima norma, in quanto stabilisce che al provvedimento di decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica si applica la seconda, anch'essa impugnata, in quanto prevede, per la diversa ipotesi di ricorso contro il provvedimento di annullamento dell'assegnazione, che "si applicano il tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035", ovvero sia le norme statali che disciplinano il rimedio giurisdizionale del ricorso innanzi al Pretore.

1.2. - Preliminarmente va considerato che il giudice a quo, nonostante che all'epoca della rimessione dell'incidente di costituzionalità fosse già intervenuta l'abrogazione delle norme denunciate, per effetto della legge regionale 4 maggio 1990, n. 28 (rispettivamente, artt. 23 e 22, secondo comma), ha evidentemente ritenuto la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale delle norme impuginate, reputando che il nuovo regime determinato dall'abrogazione non espliciti effetti sui rapporti pregressi e sui giudizi in corso al momento della intervenuta modifica legislativa.

2. - Nel merito la questione è fondata.

È ormai giurisprudenza consolidata di questa Corte che è precluso alle regioni (e alle province autonome) non solo di riprodurre, ma anche di richiamare nelle loro leggi norme statali che dispongono in materia di giurisdizione e recano la disciplina processuale dei ricorsi alle autorità giurisdizionali ordinaria e amministrative, in primo luogo perché, per la loro natura, tali materie esulano dalle competenze regionali, essendo appunto oggetto di riserva di legge statale a termini del parametro invocato. In ogni caso qualunque intervento regionale in dette materie, anche se in ipotesi si limitasse, per mere finalità sistematiche e di chiarezza, al richiamo di normativa statale già di per sé applicabile - il che, nella specie, non è, avendo per di più le norme regionali impuginate esteso il rimedio del ricorso al Pretore ad un'ipotesi di decadenza (a causa della perdita dei requisiti richiesti per l'assegnazione, per essere l'interessata risultata proprietaria di altri immobili) diversa da quella disciplinata dalla norma statale richiamata (e riferita alla mancata occupazione dell'alloggio nel termine prescritto) -

comporta un'inammissibile novazione della fonte che, si ripete, è riservata al legislatore nazionale (sentenze nn. 505 e 589 del 1991, 594 del 1990, 727 del 1988, 203 del 1987).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 22, secondo comma, e 21, sesto comma, della legge della Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.